



COMUNE DI GIOIOSA JONICA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 41 DEL 29/11/2016

1. Il Consiglio comunale dei ragazzi rappresenta la comunità dei ragazzi e delle ragazze di Gioiosa Ionica, aiuta la loro crescita socio-culturale nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi è composto da 10 (dieci) consiglieri, frequentanti le scuole elementari (classi quinte) e le scuole medie (classi prime e seconde); è favorita la presenza di ambo i sessi che deve rimanere in una proporzione di almeno il 40% per il sesso in minoranza numerica (almeno 4).
3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi si occupa, esprimendo il proprio parere, proponendo iniziative, controllandone la realizzazione, di:
 - a) conoscenza e tutela del territorio;
 - b) sport;
 - c) tempo libero, giochi, rapporti con le associazioni;
 - d) scuole;
 - e) solidarietà.
4. Nel bilancio del Comune è previsto ogni anno un fondo per le spese relative al funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi, mentre per le proposte avanzate dallo stesso si farà fronte compatibilmente con le risorse economiche dell'Ente e/o con eventuali finanziamenti esterni reperiti.
5. Gli organi del Consiglio comunale dei ragazzi sono: il sindaco dei ragazzi ed i consiglieri.

6. Le sedute del Consiglio comunale dei ragazzi si tengono nell'aula consiliare del Comune, all'auditorium comunale o in aule delle scuole cittadine e sono valide quando partecipa almeno la metà più uno dei componenti.
7. Le decisioni sono valide quando sono votate dalla maggioranza dei presenti.
8. I consiglieri durano in carica due anni scolastici.
9. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio comunale dei ragazzi si avvale di un "gruppo di supporto", costituito dal presidente del Consiglio comunale, dall'assessore alla Pubblica Istruzione, dal presidente del Consiglio d'Istituto, da due docenti/facilitatori indicati dal Dirigente Scolastico
10. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha un segretario, nella persona di uno dei facilitatori, indicato dal Dirigente Scolastico.
11. Il sindaco, il presidente del Consiglio comunale di Gioiosa Ionica, l'assessore alla Pubblica Istruzione, il presidente del Consiglio d'Istituto ed il Dirigente Scolastico sono invitati al Consiglio comunale dei ragazzi; hanno diritto di parola, non di voto.

Il Sindaco dei Ragazzi

1. Il sindaco dei ragazzi è eletto dai consiglieri a scrutinio segreto, con la maggioranza di metà più uno dei componenti, nella prima seduta da tenersi entro 10 (dieci) giorni dalle elezioni.
2. Rappresenta il Consiglio comunale dei ragazzi ad ogni effetto.
3. Convoca (con il supporto logistico della segreteria dell'Istituto Comprensivo) e presiede il Consiglio comunale dei ragazzi, cura i rapporti con il Consiglio comunale degli adulti (al quale può partecipare con diritto di parola ma non di voto), con le associazioni cittadine, le rappresentanze scolastiche, si impegna ad attuare le decisioni assunte.
4. Promette il suo impegno davanti al sindaco del Comune.
5. Nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza, indossa la fascia tricolore.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti utilizza gli spazi ed i mezzi del Comune e/o della scuola.
7. Rimane in carica per due anni e non è rieleggibile.
8. In caso di dimissioni e/o impedimenti, il consigliere che ha ottenuto più voti lo sostituisce fino alla scadenza.

I Consiglieri

1. Partecipano alle sedute del Consiglio.

2. Propongono mozioni e iniziative.
3. Hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

1. Possono partecipare alle elezioni i ragazzi e le ragazze delle classi quinta elementare e scuola media. I componenti della terza media sono elettori, ma non sono eleggibili.
2. Per le elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi viene presentata una sola lista, contenente il simbolo, nome, eventuale slogan; la lista è composta da 20 (venti) candidati, pari al doppio dei consiglieri da eleggere, di cui almeno otto di ciascun sesso.
3. Ogni candidato avrà diritto a fare una propria campagna elettorale attraverso i mezzi di informazione che deciderà di realizzare, i giornali locali, spazi nelle scuole e nelle pubbliche bacheche.
4. Gli elettori ricevono una scheda di voto su cui è riportata la lista di candidati. Essi indicano una sola preferenza, apponendo una crocetta al fianco del nominativo prescelto. Il voto si deve svolgere nella piena autonomia e nella massima segretezza. I consiglieri vengono eletti in ordine delle preferenze conseguite, dal primo fino al decimo, fatto salvo quanto previsto dal punto 2 del Regolamento (proporzione di almeno il 40% per il sesso in minoranza numerica). In caso di pari voti per il decimo seggio, la composizione del Consiglio viene aumentata fino alla concorrenza dei candidati con pari voti.
5. La commissione elettorale per l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi è composta dai due docenti/facilitatori e dal presidente del Consiglio d'Istituto o altro consigliere da lui delegato. Le operazioni di scrutinio si svolgono presso la "sala musica" dell'Istituto Comprensivo, iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi e sono aperte al pubblico.
6. Il presidente del Consiglio comunale, concordando con il Dirigente Scolastico, stabilisce la data delle elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi, la durata della campagna elettorale, il giorno entro il quale va presentata la lista, la localizzazione dei seggi.
7. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento per analogia al regolamento vigente del Consiglio comunale.